

Criteria generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali (All.1 alla delibera presidenziale n.2 del 29 giugno 2010)

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si prevedono i seguenti criteri generali:

- 1) garanzia, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa, di un incarico dirigenziale almeno equivalente (intendendosi per equivalente l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito);
- 2) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- 3) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, quali risultano da quanto contenuto e reso pubblico, per le parti che possono essere rese pubbliche, nella banca dati della Regione ai sensi dell'art. 6 comma 6 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e nel curriculum vitae trasmesso, anche in considerazione dei risultati in precedenza conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati e alle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute presso l'amministrazione regionale, il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
- 4) complessità della struttura interessata come definita secondo i criteri stabiliti nel decreto di graduazione strutturale delle posizioni dirigenziali dell'Amministrazione;



